Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 9 luglio 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1938-XVI, n. 917.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48, con il quale è fondato in Roma un Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48, con il quale è fondato in Roma un Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 918.
Conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 250, con il quale si autorizza la spesa di L. 1.000.000 per la costruzione in Littoria di un gruppo di fabbricati da destinarsi per il ricovero dei detenuti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 250, con il quale si autorizza la spesa di L. 1.000.000 per la costruzione in Littoria di un gruppo di fabbricati da destinarsi per il ricovero dei detenuti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 919.
Conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 258, riguardante il distacco della pretura di Ponza e del comune di Ventotene dalla circoscrizione del tribunale di Napoli e loro aggregazione al tribunale di Littoria, e la istituzione della pretura di Calatafimi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 258, riguardante il distacco della pretura di Ponza e del comune di Ventotene dalla circoscrizione del tribunale di Napoli e loro aggregazione al tribunale di Littoria, e la istituzione della pretura di Calatafimi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1938-XVI, n. 920.
Varianti alla composizione della Commissione centrale di avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare le disposizioni della predetta legge;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 8 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, quale risulta modificato dall'art. 9 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, numero 944, è sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale di avanzamento è composta dei seguenti membri effettivi:

a) capo di stato maggiore del Regio esercito, quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;

b) generali di corpo d'armata che reggono i Comandi designati d'armata;

c) generali di corpo d'armata che reggono, per incarico o come facenti funzione, i Comandi designati d'armata quando essi siano vacanti oppure quando i rispettivi titolari, per esigenze militari o di funzioni, non possono esercitare, in deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, numero 2110, l'effettivo comando.

« La presidenza della Commissione è assunta dal capo di stato maggiore dell'Esercito, se comandante designato d'armata; in ogni altro caso dal generale in servizio permanente effettivo più anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il capo di stato maggiore dell'Esercito ha diritto a voto limitatamente allo scrutinio dei generali meno anziani di lui.

« Salvo il caso di giustificato impedimento, ciascuno dei seguenti ufficiali generali è consultato dalla Commissione centrale, senza diritto a voto, allorquando la Commissione stessa prende in esame gli ufficiali — fino al grado di maggiore incluso — da lui giudicati o classificati:

comandanti di corpo d'armata e comandanti di difesa territoriale;

sottocapo di stato maggiore intendente, sottocapo di stato maggiore per le operazioni, sottocapo di stato maggiore per la difesa territoriale.

« Quando la Commissione prende in esame un ufficiale dipendente da un comandante di corpo d'armata o di difesa territoriale o da un sottocapo di stato maggiore diverso da quello che l'ha giudicato o classificato, e siano trascorsi più di sei mesi dalla data di tale giudizio o classifica, è in facoltà della Commissione stessa di consultare — senza diritto a voto — il comandante del corpo d'armata o di difesa territoriale o il sottocapo di stato maggiore da cui l'ufficiale in quel momento dipende.

« Sono altresì consultati dalla Commissione centrale, senza diritto a voto, per gli ufficiali delle varie Armi, Servizi e Corpi rispettivi fino al grado di maggiore incluso e salvo il caso di giustificato impedimento:

a) gli ispettori delle varie Armi;

b) il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali;

c) i direttori superiori del Servizio tecnico armi e munizioni e del Servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore della motorizzazione;

d) il tenente generale medico e quello commissario;

e) il capo del Servizio ippico e veterinario;

f) il capo del Corpo di amministrazione ».

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal 1° marzo 1938-XVI, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 921.

Nuove concessioni di temporanee importazioni ed esportazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, successivamente modificato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di nuovi provvedimenti di temporanee importazioni ed esportazioni;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1ª, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla T. I.	Termine massimo per la riesportaz.
Miele greggio . .	per essere raffinato e confezionato in recipienti od impiegato nella fabbricazione di caramelle (concessione valevole fino al 30 giugno 1939)	Kg. 100	6 mesi
Filo di ferro . .	per la fabbricazione di « lana di acciaio » (concessione valevole fino al 30 giugno 1939)	Kg. 100	1 anno

Art. 2.

È prorogata, alle stesse condizioni già precedentemente stabilite e fino al 30 giugno 1939, la temporanea importazione di distillati di vino per la fabbricazione di vermut,

cognac, whisky e liquori diversi, istituita in via provvisoria col R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938, n. 44.

Art. 3.

È ripristinata, alle stesse condizioni già precedentemente stabilite e fino al 30 giugno 1939, la concessione della temporanea esportazione di tessuti di cotone a maglia gommificati per essere sottoposti a speciale trattamento industriale e trasformati in sottascelle, istituita in via provvisoria col R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1738, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 957.

Art. 4.

La temporanea importazione di nastri di ferro di larghezza fino a 200 mm. e di fili di ferro e di acciaio, greggi, o soltanto lucidati, concessa per la fabbricazione dei ganci, asole e fibbie per pantaloni, con l'art. 3 del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, convertito nella legge del 22 dicembre 1927, n. 2496, è estesa alla fabbricazione di fibbie per calzature.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 39. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 922.

Modificazioni al R. decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 1927, sull'ordinamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 993, che reca modificazioni all'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le norme per la prima applicazione della legge stessa, approvate con decreto Ministeriale 6 luglio 1934-XII, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1494, che detta norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani delle varie armi e corpi del Regio esercito, ai fini dell'avanzamento, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 13 settembre 1934-XII, n. 1567, che stabilisce i titoli di valutazione nei giudizi di avanzamento per gli ufficiali in congedo;

Visti i Regi decreti 14 ottobre 1937-XV, n. 1927, e 6 dicembre 1937-XVI, n. 2350, che dettano norme per l'esecuzione del citato R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 del R. decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 1927, è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, e 27 — primo comma, n. 3 — della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, aggiornato dall'art. 18 di cui al citato R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, i collocamenti fuori quadro per i colonnelli, e fuori organico per i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani della Regia guardia di finanza, non prescelti per l'avanzamento, non possono superare i limiti numerici appresso indicati:

due colonnelli ogni biennio, a decorrere dal 1938;
due tenenti colonnelli ogni anno;
due maggiori ogni anno;
tre capitani ogni anno.

« Ove i non prescelti per l'avanzamento dovessero superare i cennati limiti, saranno collocati:

a) fuori quadro, i colonnelli che abbiano maggiore anzianità di grado;

b) fuori organico, gli ufficiali che abbiano riportato un maggior punteggio ai sensi del R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1494;

c) in posizione ausiliaria od a riposo, gli altri ».

Art. 2.

L'ufficiale dichiarato non prescelto è collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della lettera ministeriale di comunicazione del giudizio che lo riguarda.

Art. 3.

All'art. 5 del R. decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 1927, sono aggiunti i seguenti commi:

« Salve le disposizioni concernenti i requisiti prescritti per l'avanzamento, l'ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento acquista diritto alla promozione al grado superiore dal giorno da cui decorre la vacanza in detto grado. Tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianità nel nuovo grado.

« La data di decorrenza delle vacanze e le modalità per fissarla sono stabilite dal regolamento.

« Le vacanze tuttavia di cui al primo comma del presente articolo si considerano formate al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verificano ».

Art. 4.

L'art. 17 del R. decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 1927, è abrogato. Agli ufficiali della Regia guardia di finanza sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1494.

Art. 5.

Lo scrutinio da parte dei componenti delle commissioni esaminatrici, di cui agli articoli 10, 20 e 23 del R. decreto 6 dicembre 1937-XVI, n. 2350, ha luogo con voto palese in ordine inverso di grado e di anzianità.

Art. 6.

La Commissione di vigilanza di cui all'art. 18 del R. decreto 6 dicembre 1937-XVI, n. 2350, per le prove di esame che hanno luogo in A.O.I., è composta di tre ufficiali ivi compresi l'ufficiale superiore presidente e l'ufficiale inferiore segretario.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 7.

L'ufficiale già dichiarato non prescelto nell'anno 1938 è collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 8.

Per gli ufficiali i quali durante la guerra 1915-1918 frequentarono il corso allievi ufficiali in s.p.e. del Corpo, la data d'inizio del servizio militare, agli effetti di cui alla tabella annessa all'art. 10 del R. decreto 29 luglio 1937, n. 1494, si considera protratta del tempo corrispondente alla durata del corso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 giugno 1938-XVI, n. 923.

Prelevamento dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, che ha istituito l'Azienda autonoma statale della strada;

Visto l'articolo 6 della legge 2? aprile 1937-XV, n. 787 che ha approvato il bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio 1937-38;

Ritenuto che sul fondo di riserva inscritto al capitolo numero 32 del bilancio medesimo, per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è disponibile la somma di L. 630.000;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, iscritto al capitolo 32 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1937-38, è autorizzato il prelevamento di L. 630.000 che vengono assegnate ai seguenti capitoli dello stato di previsione stesso:

Cap. 4. — Indennità di trasferta, di traslocazione e varie	L. 20.000
Cap. 6. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti addetti all'Azienda ed ai funzionari dello Stato non dipendenti da essa	» 40.000
Cap. 9. — Retribuzioni, aggiunta di famiglia, competenze ed indennità varie ai capi cantonieri, cantonieri scelti e cantonieri (Spese fisse)	» 90.000
Cap. 17. — Manutenzione e riparazione di locali - Riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e di strumenti geodetici - Spese di cancelleria e di stampa - Spese telegrafiche e telefoniche; illuminazione e riscaldamento ed altre varie relative al funzionamento degli uffici . .	» 60.000
Cap. 18. — Spese per studi di progetti, rilevamenti statistici e per la sorveglianza dei lavori	» 80.000
Cap. 19. — Studi e ricerche sperimentali - Sussidi a scuole per le maestranze specializzate in opere stradali - Acquisto di pubblicazioni e raccolte di documenti fotografici	» 80.000
Cap. 21. — Premi di diligenza alla Milizia stradale, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'art. 122 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e premi di manutenzione ai capi cantonieri e cantonieri e contributo alla Cassa pensioni dei cantonieri, in relazione ai proventi delle contravvenzioni, a termini dell'art. 119 dello stesso Regio decreto	» 300.000
Cap. 24. — Spese di liti ed arbitraggi . . .	» 30.000
Cap. 27. — Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile ai capi cantonieri e cantonieri ed ai loro superstiti (Spese fisse)	» 30.000
	L. 630.000

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario 1937-38.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 aprile 1938-XVI, n. 924.

Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in provincia di Avellino.

N. 924. R. decreto 11 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 2 Confraternite in provincia di Avellino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 18 aprile 1938-XVI, n. 925.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di Santa Maria Novella delle Monache Domenicane, in Arezzo.

N. 925. R. decreto 18 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di Santa Maria Novella delle Monache Domenicane, in Arezzo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 2 maggio 1938-XVI, n. 926.

Modificazione allo statuto organico della Fondazione « Elisa Matarelli ».

N. 926. R. decreto 2 maggio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, viene apportata una modifica all'art. 3 dello statuto organico della Fondazione « Elisa Matarelli », eretta in ente morale con R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2019.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 28 aprile 1938-XVI, n. 927.

Autorizzazione alla Regia università di Firenze ad accettare una donazione.

N. 927. R. decreto 28 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Firenze viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 42.913,25 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 5 per cento, disposta in suo favore dal signor prof. Mario Casella, come rappresentante del Comitato per le onoranze all'on. prof. Guido Mazzoni, con atto pubblico in data 25 gennaio 1938-XVI, a rogito del dott. Carlo Baccarini, direttore amministrativo dell'Università anzidetta, ufficiale delegato ai contratti per la medesima, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di Guido Mazzoni.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 30 giugno 1938-XVI.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca industriale Lucana - Florentino - Reale - Gallo - Melazzi - D'Imperio, con sede in Lauria (Potenza).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca industriale Lucana - Florentino - Reale - Gallo - Melazzi - D'Imperio, società in nome collettivo con sede in Lauria (Potenza), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca industriale Lucana - Florentino - Reale - Gallo - Melazzi - D'Imperio, società in nome collettivo con sede in Lauria (Potenza), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(2450)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1938-XVI.

Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) per il quadriennio 1936-39.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
E CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024, con il quale è stata costituita l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1192, convertito nella legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 40, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) da lire 20.000.000 a lire 50.000.000;

Visto l'art. 10 dello statuto dell'A.M.M.I., approvato con R. decreto 14 ottobre 1937-XV;

Visti i propri decreti: 3 febbraio 1936, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1936, n. 1 Corporazioni, foglio n. 166, e 25 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 13, con i quali è stato provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'A.M.M.I. ed alla sostituzione di un componente del Consiglio stesso;

Viste le designazioni fatte dal Banco di Napoli e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, quali Istituti bancari e di assicurazione partecipanti al capitale dell'Azienda suddetta;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) fino allo scadere del quadriennio 1936-39, i signori:

Bevione avv. Giuseppe, senatore del Regno;
Cianetti on. Tullio, deputato al Parlamento;
De Andreis avv. Gino;
Mittiga cav. Alfredo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 giugno 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

(2480)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1938-XVI.

Sostituzione di un componente del Comitato permanente consultivo per lo scambio di apprendisti con l'estero e per l'esame delle domande di stranieri per l'ingresso ed il soggiorno nel Regno a scopo di lavoro.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto interministeriale 15 aprile 1932-XI, modificato col decreto interministeriale 12 novembre 1934-XIII, concernente la istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un Comitato permanente consultivo per lo scambio di apprendisti con l'estero e per l'esame delle domande di stranieri per l'ingresso ed il soggiorno nel Regno a scopo di lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 5 dicembre 1933-XII, concernente la nomina a membro del Comitato predetto del comm. dott. Francesco Gerbasi, capo dell'Ufficio espatri e lavoro italiano all'estero del Ministero degli affari esteri;

Ritenuta la necessità di sostituire nella carica di membro del Comitato predetto il comm. dott. Francesco Gerbasi, nominato direttore generale;

Vista la designazione all'uopo fatta dal Ministero degli affari esteri nella persona del comm. dott. Corrado Masi, ispettore superiore di emigrazione;

Decreta:

Articolo unico.

Il comm. dott. Corrado Masi, ispettore superiore di emigrazione, è chiamato a far parte del Comitato predetto in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, Direzione generale degli italiani all'estero, in qualità di membro effettivo, in sostituzione del comm. dott. Francesco Gerbasi, direttore generale al Ministero degli affari esteri.

Roma, addì 7 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

(2479)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1938-XVI.

Estensione della Concessione ferroviaria speciale IV ai viaggi dei bambini inviati alle Colonie marine e climatiche ed a quelli dei grandi invalidi del lavoro inviati in luoghi di cura.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/11625/6 dell'11 maggio 1938-XVI;

Viste le Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 1911;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le agevolazioni di tariffa previste dalla Concessione speciale IV a favore degli indigenti ammalati inviati in luoghi di cura a spese di appositi enti, comitati od associazioni costituiti a scopo di beneficenza, e delle relative persone di accompagnamento, sono da ritenersi estese anche ai viaggi di doppia corsa dei bambini inviati alle colonie marine e climatiche del Regno, in gruppi di almeno dieci, a cura e spese dei Dopolavoro e delle Opere assistenziali degli Enti statali e parastatali nonchè dei Dopolavoro e delle Opere assistenziali aziendali, il cui elenco verrà stabilito dall'Amministrazione ferroviaria d'intesa con l'Opera nazionale Dopolavoro e col Ministero delle corporazioni.

Le agevolazioni di tariffa della stessa Concessione speciale IV sono da ritenersi altresì estese a favore degli ammalati inscritti alla Sezione grandi invalidi del lavoro istituita presso l'Istituto nazionale fascista infortuni allorquando gli ammalati sono inviati in luoghi di cura a spese della Sezione stessa.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato provvederà a mettere le norme della Concessione speciale IV in relazione alle disposizioni del precedente articolo e stabilirà la data di applicazione delle disposizioni stesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

(2481)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario della Banca industriale Lucana - Florentino - Reale - Gallo - Melazzi - D'Imperio, con sede in Lauria (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca industriale Lucana - Florentino - Reale - Gallo - Melazzi - D'Imperio, società in nome collettivo con sede in Lauria (Potenza);

Dispone:

Il cav. uff. avv. Francesco Andretta è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca industriale Lucana - Florentino - Reale - Gallo - Melazzi - D'Imperio, società in nome collettivo con sede in Lauria (Potenza), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI

(2451)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Messina.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 71, 76, 77 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami per il posto di direttore della sezione medica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Messina;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso suindicato è costituita come appresso:

Presidente: Pironti dott. Alfonso, vice prefetto;

Membri: Battaglia prof. Filippo, direttore dell'Istituto di anatomia della Regia università di Messina; Volpino prof. Guido, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Messina; Pergola prof. Mazzini, ispettore generale, batteriologo presso l'Istituto di sanità pubblica; Grandi prof. Federico, direttore della sezione medica del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Catania.

Segretario: D'Urso dott. Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 giugno 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2466)

Sostituzione di membri di alcune Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto 14 dicembre 1937-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 gennaio 1938-XVI e portante la nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1936;

Visti gli articoli 8 e 44 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934;

Ritenuta la necessità di modificare la costituzione delle Commissioni giudicatrici con sede in Cremona, Catania e Reggio Calabria a seguito dei trasferimenti in altre Prefetture di alcuni funzionari di questo Ministero;

Decreta:

1. — Il dott. Meda Defendente, vice-prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto delle provincie di Cremona e Piacenza (sede in Cremona) in sostituzione del dott. Amigoni Ferruccio;

2. — Il dott. Poli Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto delle provincie di Catania, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa (sede Catania) in sostituzione del dott. Mazza Luigi;

3. — Il dott. Sanfilippo Paolo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria (sede in Reggio Calabria) in sostituzione del dott. Brunetti Ugo;

I Prefetti delle Provincie di Catania, Cremona e Reggio Calabria sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2468)

REGIA PREFETTURA DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Vista la nota in data 7 giugno 1938, n. 1016, Div. V, con la quale il prefetto della provincia di Cremona, trasmette gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per i posti vacanti di medico condotto di questa provincia, di cui al bando in data 1° aprile 1937;

Vista la graduatoria dei concorrenti firmata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per i posti vacanti di medico condotto di questa Provincia, di cui al bando in data 1° aprile 1937, così come predisposta dalla Commissione giudicatrice, e qui di seguito riportata:

1. Di Meglio Tomaso, titoli punti 7,15/50, prove orali punti 43,50/50, totale punti 50,65/100.
2. Corvi Angelo, titoli punti 6,11/50, prove orali punti 44,00/50, totale punti 50,11/100.
3. Bellagamba Contardo, titoli punti 2,20/50, prove orali punti 47,50/50, totale punti 49,70/100.
4. Dondoli Carlo, titoli punti 4,78/50, prove orali punti 44,00/50, totale punti 48,78/100.
5. Colombi Alessandro, titoli punti 6,40/50, prove orali punti 42,00/50, totale punti 48,40/100.
6. Zaninoni Arturo, titoli punti 3,10/50, prove orali punti 44,00/50, totale punti 47,10/100.
7. Massari Giovanni, titoli punti 1,89/50, prove orali punti 39,00/50, totale punti 40,89/100.
8. Malvermi Pietro, titoli punti 2,96/50, prove orali punti 35,00/50, totale punti 37,96/100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per 8 giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Castell'Arquato, Bettola, Lugagnano, Ottone, Zerba.

Piacenza, addì 20 giugno 1938 - Anno XVI

Il prefetto: MONTANI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1938-XVI, n. 10907, Div. III, che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per i posti vacanti di medico condotto di questa Provincia, di cui al bando in data 1° aprile 1937;

Visti gli articoli 68 del testo unico leggi sanitarie; 55 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281; e la circolare 8 aprile 1935, n. 20400, del Ministero dell'interno, Direzione generale sanità;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso per i posti vacanti di medico condotto di questa Provincia, di cui al bando in data 1° aprile 1937, sono designati per la nomina a medico condotto nei Comuni a fianco di ciascuno indicati:

1. Dott. Di Meglio Tommaso - Castell'Arquato.
2. Dott. Corvi Angelo - Bettola.
3. Dott. Bellagamba Contardo - Consorzio Ottone-Zerba.
4. Dott. Dondoli Carlo - Lugagnano, condotta di Rustigazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per 8 giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Castell'Arquato, Bettola, Lugagnano, Ottone-Zerba.

Piacenza, addì 20 giugno 1938 - Anno XVI

Il prefetto: MONTANI.

(2407)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.